



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del Territorio, Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici,
politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere)

**Proposta di legge statale n. 30 relativa a:
MODIFICHE ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 “BILANCIO DI
PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022” IN MATERIA
DI VELOCIPEDI A PEDALATA ASSISTITA**

**Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del
Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria della:
PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 30 da trasmettere al Parlamento
Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
di iniziativa dei Consiglieri Dolfin, Bet, Bisaglia, Cecchetto, Favero, Formaggio,
Polato, Puppato, Rizzotto, Sandonà, Soranzo, Sponda, Valdegamberi, Vianello e
Zecchinato

Licenziato il 1 giugno 2023 nella seduta n. 106
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	43	39		4
Maggioranza richiesta	22			

Incaricato a relazionare in aula il Consigliere Marco DOLFIN
Correlatore il Consigliere Jonatan MONTANARIELLO

MODIFICHE ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022” IN MATERIA DI VELOCIPIEDI A PEDALATA ASSISTITA

Relatore il Consigliere DOLFIN

Signor Presidente, colleghi Consiglieri

come è noto, con l’articolo 75, suddiviso in numerosi commi, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, è stato disciplinato l’utilizzo dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

Peraltro, le problematiche emerse nell’uso di tali strumenti di locomozione sono apparse sin da subito analoghe a quelle che si riscontrano per l’uso dei velocipedi a pedalata assistita (e-bike) disciplinato dall’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), articolo che, peraltro, non obbliga le e-bike a dotarsi di apposite luci, né ad indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (da mezz’ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell’oscurità). Nemmeno per la guida delle e-bike è previsto il requisito di un’età minima (14 anni) come invece è previsto per i monopattini elettrici, oltre all’obbligo del casco sino all’età di 18 anni.

Proprio per introdurre una maggiore sicurezza sull’uso dei velocipedi a pedalata assistita e una soglia di età per il loro utilizzo, con la presente proposta di legge statale si intende estendere la normativa statale in materia di monopattini elettrici ai menzionati velocipedi a pedalata assistita (e-bike).

Si ritiene infine che anche per le e-bike sia affidato al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell’interno e con il Ministero dello sviluppo economico, apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità di introdurre l’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei predetti velocipedi a pedalata assistita.

Riassumendo, in sintesi la presente proposta di legge statale prevede per l’uso delle e-bike le seguenti prescrizioni:

- che le e-bike siano dotate di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti;*
- che il conducente del velocipede a pedalata assistita debba circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità quando transita all’interno di gallerie o circolano in ore notturne (ossia: da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere);*
- che l’uso delle e-bike sia consentito solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età;*
- l’uso di idoneo casco protettivo, conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080, per i conducenti di età inferiore a diciotto anni;*

- *che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero dello sviluppo economico, avvii apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell'introduzione dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei monopattini elettrici e dei velocipedi a pedalata assistita.*

La Seconda Commissione consiliare permanente nella seduta del 1° giugno 2023 ha concluso i propri lavori in ordine alla proposta di legge in oggetto che ha approvato a maggioranza.

*Hanno espresso voto favorevole il Presidente **Rizzotto** –con delega della Consigliera **Cavinato**– ed i Consiglieri **Bet**, **Michieletto** –con delega della Consigliera **Bisaglia**–, **Sponda**, **Vianello** e **Zecchinato** –con delega del Consigliere **Centenaro**– (Zaia Presidente), **Dolfin** e **Puppato** (Liga Veneta per Salvini Premier), **Formaggio** e **Soranzo** (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), **Venturini** (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto), **Lorenzoni** (Misto) e **Zanoni** (Partito Democratico Veneto).*

*Hanno espresso voto di astensione i Consiglieri **Bigon** e **Montanariello** (Partito Democratico Veneto).*

Incaricato a relazionare in aula il Consigliere Marco DOLFIN.

Correlatore il Consigliere Jonatan MONTANARIELLO.

MODIFICHE ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022” IN MATERIA DI VELOCIPIEDI A PEDALATA ASSISTITA

Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” in materia di velocipedi a pedalata assistita.

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 75-sexies, dopo le parole: “*propulsione prevalentemente elettrica*” sono inserite le seguenti: “*e i velocipedi a pedalata assistita*”;
- b) al comma 75-septies, dopo le parole: “*propulsione prevalentemente elettrica*” sono inserite le seguenti: “*e del velocipede a pedalata assistita*”;
- c) al comma 75-octies, dopo le parole: “*propulsione prevalentemente elettrica*” sono inserite le seguenti: “*e i velocipedi a pedalata assistita*”;
- d) al comma 75-novies, dopo le parole: “*I conducenti*” sono inserite le seguenti: “*dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e dei velocipedi a pedalata assistita*”.

Art. 2 - Norma di prima applicazione.

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con il Ministero dell’Interno e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvia apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell’introduzione dell’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei velocipedi a pedalata assistita. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli esiti dell’attività istruttoria di cui al primo periodo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" in materia di velocipedi a pedalata assistita.	3
Art. 2 - Norma di prima applicazione.	3
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.	3